



COPIA
N.64 Reg.

COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 64 del 28-12-2019

Oggetto:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, presso questa Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione

Sono intervenuti i Sigg.i

FURLANI PIERO	P	VENTURINI VALMORE	P
ALESSIO LORENZO	P	DE SABBATA ALESSIO	P
ZAMPARO CRISTINA	P	CITOSI ANGELICA	P
STACCO PATRICK	P	ZAMO' LUCIO	A
TAVAGNACCO LEONARDO	P	PIASENTIN GASTONE	P
PASSONI ADELCHI	P	CHIAPPO ANNAMARIA	P
MACORIG DANIELE	P	DRIUTTI LIDIA	P
BELTRAMINI DANIELA	P	NADALUTTI GABRIELE	P
PARMIANI SILVIA	P		

Assume la presidenza il Sig. FURLANI PIERO in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta la Signora DONATI DEBORA in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N

Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FURLANI PIERO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DONATI DEBORA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - a) delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - b) delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - c) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

RICORDATO che il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

PRECISATO che i limiti e gli anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

RICORDATO, ancora che l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" e che per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

DATO ATTO CHE occorre dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che l'Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13.10.2017 ha deliberato in merito, provvedendo alla ricognizione delle società partecipate e disponendo di mantenere le partecipazioni in NET S.p.a. e Acquedotto Poiana Spa senza la necessità di adottare interventi di razionalizzazione, e provvedendo inoltre alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTE le Linee guida del Ministero dell'Economia e della Finanze e della Corte dei Conti pubblicate il 21 novembre 2019, aventi ad oggetto la revisione periodica delle partecipazioni;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

DATO che le partecipazioni al 31.12.2018 del Comune di Manzano sono le seguenti:

- **NET S.p.A.** (gestione raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani + aree ecopiazzola)
(società partecipata direttamente a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali)
codice fiscale/P.IVA 01933350306
entità della partecipazione 0,019%
- **Acquedotto POIANA S.p.A.** (gestione della rete idrica di fornitura acqua potabile)
(società partecipata direttamente a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi Pubblici locali)
codice fiscale/P.IVA 00160360301
entità della partecipazione 11,54%

ACQUISITA la nota della NET S.p.A. con la quale vengono analiticamente esplicitate:

- le finalità perseguite e le attività connesse;
- il richiamo alle condizioni richieste dal sopra citato art. 20 c. 2 del D.gs. 175/2016;
- le ragioni del mantenimento senza che intervengano misure di razionalizzazione per la partecipazione diretta;
- le misure di razionalizzazione e di mantenimento delle partecipazioni possedute dalla partecipata stessa;

CONSIDERATA che, sulla base della ricognizione effettuata delle due società partecipate dal Comune di Manzano, sussistono i presupposti per il loro mantenimento;

TENUTO CONTO CHE IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 239 C. 1 , LETT. B) N. 3) D.LGS. N. 267/2000 NON È DOVUTO IN QUANTO NON VI È VARIAZIONE RISPETTO ALLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA AL 23.09.2017 NÉ MODIFICA NELLA GESTIONE DEI SERVIZI;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto nr. 267 , allegati al presente atto;

DELIBERA

- 1) DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIE LE PREMESSE DI CUI AL PRESENTE ATTO E SULLA BASE DELLE STESSE DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Manzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nel documento allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

- 3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 4) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
- 5) di dichiarare con separata edvotazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11 dicembre 2003, nr. 21 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

VISTO l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

SENTITO l'intervento del Sindaco - Presidente che introduce l'argomento e quindi dell'Ass. Macorig che illustra in dettaglio quanto riportato nella proposta di deliberazione in esame;

UDITI gli interventi di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 16;

CON VOTI favorevoli 14, astenuti 2 (Citossi, Piasentin), resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016" facendola propria ad ogni effetto di legge.-.

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 14, astenuti 2 (Citossi, Piasentin), resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole Data 20-12-2019 Il Responsabile del Servizio F.to DONATI DEBORA
-------------------------------------	--

Il Responsabile del Servizio Finanziario UTI Natisone – Polo 3	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole Data 20-12-2019 Il Responsabile del Servizio F.to TOMASIN DANIELA
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno al giorno **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il 28-12-2019 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to RONCALI MARIO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
RONCALI MARIO